

## TRIBUNALE TORINO

21 APRILE 1998

PRESIDENTE: BARBUTO

RELATORE: SCOTTI

PARTI: SOCIETÀ FINANZIARIA  
TELEFONICA S.T.E.T.(Avv. Franzo Grande Stevens,  
Speranza, Crippa)

GRILLO

(Avv. Menaldino Robino,  
D'Ippolito)

**Diritti della personalità •**  
**Diritto all'onore e alla**  
**reputazione di società**  
**dotate di personalità**  
**giuridica • Affermazioni**  
**diffamanti da parte del**  
**socio nei confronti della**  
**società durante il dibattito**  
**assembleare • Lesione**  
**dell'onore e della**  
**reputazione • Astratta**  
**ammissibilità.**

*È astrattamente ammissibile la lesione, civilisticamente e penalmente rilevante, della sfera di onore e reputazione di una società dotata di personalità giuridica, nella condotta del socio che offenda illecitamente la compagine sociale. Non difetta, in tale ipotesi, il rapporto imprescindibile di alterità soggettiva tra socio e società - necessario affinché sia astrattamente configurabile un'offesa - poiché il singolo socio, la cui figura non coincide affatto con quella dell'assemblea, si pone come semplice partecipante di essa.*

**Diritti della personalità •**  
**Libertà nella**  
**manifestazione del pensiero**  
**• Diritto di cronaca •**  
**Requisiti di liceità e**  
**limitazioni. Diritto di critica**  
**• Inapplicabilità delle**  
**limitazioni cui soggiace il**  
**diritto di cronaca.**

*Mentre il diritto di cronaca, intesa quale resoconto obiettivo dello svolgimento di fatti e comportamenti, è sottoposto al triplice limite segnato dall'interesse pubblico o sociale della notizia, dalla verità oggettiva (o quanto meno putativa, purché frutto di accurata ricerca secondo il metro della diligenza professionale) e della continenza formale (ossia della forma*

*civile dell'esposizione, non eccedente lo scopo informativo perseguito), il diritto di critica deve rispettare l'unico limite dell'interesse pubblico e sociale dell'argomento trattato. Sarebbe infatti contraddittorio pretendere che la critica — intesa quale espressione di un giudizio o di un'opinione fondata su una interpretazione (necessariamente soggettiva) di fatti e comportamenti — fosse rigorosamente obiettiva o assolutamente oggettiva.*

**Diritti della personalità •**  
**Diritto di critica •**  
**Limitazioni • Diritto**  
**all'onore e alla reputazione**  
**• Bilanciamento degli**  
**interessi confliggenti •**  
**Lesione dell'onore e della**  
**reputazione nell'esercizio**  
**del diritto di critica •**  
**Insussistenza • Variabilità**  
**della soglia di tolleranza in**  
**relazione alla fattispecie**  
**concreta.**

*Dal principio secondo il quale il diritto di critica deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi invece ricercare il bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse alla non introduzione di limitazioni all'esplicazione della formazione del pensiero costituzionalmente garantito. L'ambito assegnato al lecito esercizio del diritto di critica deve ritenersi particolarmente ampio se costituisce manifestazione dell'esercizio dei diritti attribuiti al socio nella riunione dell'assemblea ordinaria di una società finanziaria di telecomunicazioni soggetta a controllo pubblico. La rilevanza collettiva dei*

*temi affrontati e gli usi sociali comunemente accettati consentono di collocare la soglia della lesione dell'onore e della reputazione della società su un livello più elevato del consueto.*

**Diritti della personalità • Diritto di satira • Qualità di comico • Irrilevanza.**

*La professione di attore comico non rileva ai fini della definizione dell'ambito di liceità di una condotta posta in essere*

*da un socio che, a titolo personale, avvalendosi della qualità e dei diritti di azionista di una società, pronuncii in sede assembleare un intervento critico. Ciò comporta l'inutilità di considerare un eventuale intento satirico nel comportamento del socio.*

**C**on atto di citazione notificato il 27 settembre 1995 la s.p.a. S.T.E.T. e tutti i suoi consiglieri di amministrazione, dottori Biagio Agnes, Silvano Allevi, Fabrizio Antoni, Pietro Ciucci, Alberto Corrias, Vincenzo Dettori, Ezio Francesco Lepidi, Ernesto Pascale, Maurizio Prato, Pietro Rastelli, Michele Savarese, Carlo Tedeschini Lalli, evocavano in giudizio Giuseppe Grillo per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, indicati in cifra non inferiore a due miliardi, da devolversi in favore della Casa di Riposo Artisti Drammatici Italiani di Bologna, provocati con il comportamento da questi tenuto in data 9 giugno 1995 in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della S.T.E.T.

Gli attori esponevano.

— che in tale data l'assemblea ordinaria della società era stata convocata, tra l'altro, per l'esame e l'approvazione del bilancio annuale 1994;

— che quale segretario dell'assemblea era stato designato il Notaio dott. Placido Astore, redattore del dettagliato verbale degli interventi assembleari;

— che ad un certo punto dei lavori aveva preso la parola il sig. Giuseppe Grillo, intervenuto in rappresentanza del fratello Andrea, azionista della società;

— che l'intervento in parola, riassunto alle pagine da 240 a 244 del verbale, si era caratterizzato non solo per la sua sgradevole trivialità, ma anche per gravi offese all'onore e alla reputazione degli attori;

— che, fra l'altro il Grillo, noto attore comico aveva detto, voltando le spalle al Consiglio di Amministrazione, « di non essere rasserenato dalle facce di chi siede a detto tavolo » e di intendere parlare ai « rapinati » e non « ai rapinatori »;

— che il Grillo, nonostante i ripetuti richiami alla moderazione da parte del Presidente, aveva sostenuto che l'utile relativo alle azioni proveniva da attività da lui repute « illecite » e aveva qualificato la società come una « grande associazione a delinquere di stampo legale »;

— che il Grillo, quindi, spiegando che non gli si poteva obiettare l'irresponsabilità della S.T.E.T. per la gestione operativa della SIP, aveva osservato che sarebbe « come se le Ferrovie dello Stato affittassero un vagone fermo da due giorni ad una meretrice che si fa delle marchette e le Ferrovie sostenessero di non sapere nulla, avendo affittato il vagone alla Samanta s.r.l. ... »;

— che il convenuto aveva dichiarato di temere di essere « sodomizzato alla velocità della luce » attraverso i cavi telefonici, di avere una causa con

Agnes perché quest'ultimo aveva « dei precedenti » e di aver ulteriormente qualificato i consiglieri come « una associazione a delinquere di stampo telefonico »;

— che il Grillo aveva quindi concluso il proprio intervento, sostenendo che finché fossero esistite persone come i consiglieri della S.T.E.T. lui avrebbe optato « per le mutande di cemento anche se hanno trapani con la punta di diamante » e pregando di mettere tutto a verbale « con la condizione che le cose dette non possano essere usate contro di lui ».

Gli attori, ravvisando in tutte queste affermazioni di Giuseppe Grillo gli estremi di una grave violazione del loro diritto all'onore e alla reputazione, chiedevano il risarcimento dei danni morali e patrimoniali a ciò conseguiti.

Si costituiva in giudizio il convenuto Grillo (anche nella veste di speciale procuratore del fratello Andrea), eccependo in via preliminare la nullità della citazione per assoluta indeterminazione del *petitum* e della *causa petendi* ai sensi degli artt. 163 n. 3 e 4 c.p.c.

Il convenuto quindi:

— recriminava circa la non correttezza dell'operazione *ex adverso* compiuta con l'extrapolazione di singole frasi dal contesto di un complesso intervento discorsivo che occorreva, a suo parere, esaminare nella globalità;

— argomentava in ordine all'inammissibilità della configurazione di un fatto lesivo dell'onore e reputazione di una società di capitali compiuto nel contesto dello svolgimento istituzionale dell'attività di un suo organo, qual è per legge l'assemblea dei soci;

— insisteva poi sul carattere riservato del dibattito assembleare, imputando al Presidente dell'assemblea (e della società, Cav. del lav. Biagio Agnes) la responsabilità della lesione *ex adverso* ravvisata per non aver opportunamente interrotto, come era sua precisa facoltà, lo svolgimento pubblico dell'assemblea da lui presieduta nel corso dell'intervento del convenuto;

— rimarcava la carenza dell'attribuzione di specifici fatti determinati alle figure dei Consiglieri che essi avessero opportunamente individuato come lesivi della loro personale reputazione;

— osservava inoltre che alcuni di costoro (i dottori Allevi, Ciucci, Dettori e Rastelli) erano assenti alla riunione e pertanto non legittimati alla proposta azione giudiziaria;

— quanto al Presidente dell'assemblea Biagio Agnes, eccepiva il difetto di attiva legittimazione per aver egli stesso dato causa con il suo comportamento al danno lamentato;

— sosteneva che il proprio comportamento era da ritenere giustificato dall'esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del proprio pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., tenuto conto della rilevanza sociale dell'argomento, che le affermazioni in ordine ai fatti specifici compiute in assemblea erano comunque rigorosamente vere, come si offriva di dimostrare, ed infine che il canone della continenza verbale non era stato da lui violato;

— aggiungeva, in particolare, che le espressioni « rapinati » e « rapinatori » erano state usate nel contesto e con riferimento ad un intervento compiuto da un precedente azionista, tale Schreiber, che per primo aveva ripetutamente parlato di vere e proprie « rapine » e che l'espressione « associazione a delinquere di stampo legale o telefonico » aveva una evidente

valenza ironica e autocontraddittoria e pertanto non certamente offensiva.

Il convenuto Beppe Grillo chiedeva quindi il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta e la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria; intendendo quindi procedere alla chiamata in garanzia del Cav. Agnes in qualità di presidente dell'assemblea in questione, instava altresì ex artt. 269 e 106 c.p.c. per l'opportuno differimento dell'udienza di prima comparizione.

Il Giudice istruttore provvedeva conseguentemente e il convenuto procedeva a citare in giudizio a scopo di garanzia il Cav. Agnes con atto di citazione per chiamata di terzo notificato in data 13 dicembre 1995.

Il Cav. Agnes si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente in rito l'inammissibilità della chiamata eseguita quale terzo nei suoi confronti dal momento che egli già partecipava al giudizio in qualità di attore; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia, sostenendo che i giornalisti e gli operatori finanziari erano stati ammessi all'assemblea con il consenso di tutti i soci e che il Grillo era perfettamente consapevole della loro presenza nel momento in cui aveva pronunciato il proprio intervento.

Dopo l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e lo scambio di memorie istruttorie il Giudice istruttore con ordinanza del 3-4 aprile 1997 ordinava a parte attrice l'esibizione in giudizio della cassetta contenente la registrazione fonografica completa dello svolgimento dell'assemblea (dal momento che la S.T.E.T. aveva dichiarato, correggendo una precedente contraria presa di posizione, di non disporre di alcuna registrazione video della riunione).

Con successiva ordinanza del 23-27 ottobre 1997 il Giudice istruttore respingeva ulteriori richieste di parte convenuta dirette sostanzialmente a provare l'esistenza di una registrazione video della riunione assembleare.

Invitava quindi le parti a precisare le definitive conclusioni per la remissione della causa al Collegio per la decisione, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 48 n. 7 ord. giud. ad alcune domande proposte dal convenuto Grillo e della conseguenziale operatività del disposto dell'art. 274-bis c.p.c.

All'udienza del 22 dicembre 1997, sulle conclusioni definitive sopra trascritte, la causa era rimessa a decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. *La composizione del Tribunale ai fini della decisione.* — Il Collegio condivide pienamente le osservazioni svolte dal Giudice istruttore con l'ordinanza del 23-27 ottobre 1997 in ordine alla composizione dell'organo giudicante ai fini della decisione.

L'art. 48 dell'ordinamento giudiziario prevede che il Tribunale decida con il numero invariabile di tre votanti, tra l'altro « ... in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi ».

Ciò comporta che ai fini di tale valutazione debba aversi riguardo alla *causa petendi*, ossia al fondamento giuridico impresso all'azione introdotta in giudizio, e non già al mero contesto occasionale della domanda giudiziale.

Gli attori hanno richiesto la condanna di Giuseppe Grillo al risarcimento dei danni a loro provocati per effetto degli specifici comportamenti posti in essere in data 9 giugno 1995, in quanto lesivi del loro onore e della loro reputazione.

È pertanto chiaro che la *causa petendi* della domanda così proposta è la lesione dei diritti di natura personale delle parti attrici quale fonte di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; il contesto assembleare e societario dell'episodio costituisce — almeno nella prospettazione attorea — mera occasione del comportamento e non causa giustificatrice della domanda giudiziale.

Costituendosi in giudizio il convenuto Grillo, tuttavia, ha espressamente invocato a giustificazione del proprio contegno anche l'esercizio, se pur in via delegata, dei diritti dell'azionista e ha richiesto espressamente una pronuncia in tal senso nelle proprie conclusioni.

Ciò, già di per sé, estende la cognizione del Tribunale alla valutazione dei diritti pertinenti all'azionista in sede di intervento assembleare quale causa esimente eventualmente giustificatrice della condotta del convenuto.

Ma v'è di più! Il convenuto ha infatti ampliato ulteriormente il contraddittorio chiamando in causa a titolo personale il Cav. Agnes, quale presidente dell'assemblea, individuandolo quale responsabile effettivo dei danni patiti dagli attori (fra cui egli stesso personalmente) per il mancato esercizio del potere che gli competeva di restringere lo svolgimento dell'assemblea in via riservata ai soli aventi diritto.

Il fondamento di tale domanda di garanzia o manleva e comunque la richiesta di individuazione della responsabilità del Cav. Agnes si basa inequivocamente su di un rapporto giuridico di rilevanza endosocietaria, che colora la *causa petendi* della domanda così proposta dal convenuto Grillo.

Ai sensi dell'art. 274-bis c.p.c. la connessione fra domande soggette alla decisione monocratica e domande soggette alla decisione collegiale è risolta dalla legge con la preferenza per la decisione da parte del Collegio.

Tale regola, a maggior ragione, come ritiene compatta tutta la dottrina espressasi sulla questione, va applicata anche in riferimento alle ipotesi di connessione qualificata (ex artt. 32, 34, 35, 36, 221 c.p.c.), come quella ad esempio determinata dalla proposizione di domande di accertamento riconvenzionale o di garanzia.

Nella fattispecie poi è di chiara evidenza l'impossibilità logica e giuridica di procedere ad una separazione fra le domande soggette al rito monocratico rispetto a quelle soggette al rito collegiale.

2. *L'eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo eseguita nei confronti del Cav. Agnes.* — Il terzo chiamato Cav. Agnes insiste nel sostenere l'inammissibilità della chiamata di terzo nei suoi riguardi eseguita a cura del convenuto Grillo e nel richiedere consequenzialmente la revoca dell'ordinanza autorizzativa.

Innanzitutto va rammentato che nel rito processuale riformato dalla Novella del 1990 non è prevista alcuna discrezionalità autorizzativa da parte del giudice istruttore in ordine alla chiamata di un terzo nel giudizio la cui esigenza sia avvertita da parte del convenuto.

L'art. 269 c.p.c. infatti prevede che la chiamata in causa di un terzo nei casi previsti dall'art. 106 c.p.c. debba essere effettuata con citazione a

comparire all'udienza fissata ex art. 180 c.p.c. e che il convenuto che intenda procedere in tal senso debba proporre istanza al giudice istruttore per il differimento di tale prima udienza al fine di poter congruamente rispettare i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.

Nessuna discrezionalità valutativa è conferita al giudice dalla norma che gli impone di provvedere con decreto entro 5 giorni dalla richiesta, a differenza dell'ipotesi, regolata dal terzo comma dello stesso articolo, che, in tema di chiamata in causa di un terzo da parte dell'attore in relazione alle difese svolte dal convenuto, prevede una vera e propria autorizzazione (evidentemente previo controllo del sopravvenire dell'esigenza di tale chiamata solo in seguito alla proposizione delle difese del convenuto).

Quindi il provvedimento di differimento d'udienza del 28 novembre 1995 (e non di autorizzazione alla chiamata in causa) costituiva atto dovuto nei cui riguardi ogni censura risulta palesemente inammissibile.

Né appare condivisibile la critica dell'atto di chiamata basata sulla considerazione che il Cav. Biagio Agnes era già parte del giudizio in qualità di attore, sicché era sufficiente proporre domanda nei suoi riguardi in via riconvenzionale senza necessità di ulteriore coinvolgimento quale terzo evocato in garanzia nello stesso processo.

La considerazione si basa su di un esatto rilievo in linea di fatto, dal momento che il Cav. Agnes aveva agito in giudizio, quale attore, non solo nella veste di rappresentante legale della S.T.E.T. ma anche in proprio (come è agevole desumere dalla lettura dell'epigrafe dell'atto introduttivo).

Tuttavia la critica appare improntata ad un eccesso formalistico, sprovvisto di effettiva e reale sostanza: quand'anche fosse stato sufficiente al convenuto Grillo per rivolgere la propria domanda nei riguardi di Biagio Agnes depositare la comparsa di risposta con la formulazione di domanda riconvenzionale (come sembra implicitamente insinuare la difesa dell'Agnes) la soluzione adottata dalla difesa Grillo ha finito semplicemente con il riconoscere all'attore terzo un eccesso di garanzia, attribuendogli un termine a comparire in realtà non dovuto.

Il tutto a tacer della considerazione che una valutazione improntata alla realtà sostanziale degli atti piuttosto che alla loro mera etichetta formale (necessitata dalla corretta applicazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 112 c.p.c.) esigerebbe comunque di leggere nelle difese di parte convenuta (e cioè nella comparsa di risposta, che già articola compiutamente la domanda e le conclusioni nei riguardi dell'Agnes, oltre che nell'atto di citazione per chiamata di terzo che si limita a richiamare le conclusioni di cui alla comparsa di risposta in esso ripetuta integralmente) la sostanziale proposizione della domanda riconvenzionale che eventualmente avrebbe dovuto essere dispiegata secondo la tesi processuale sottintesa da parte della difesa del terzo chiamato.

Neppure convince l'ulteriore argomento critico sviluppato dalla difesa Agnes in comparsa conclusionale secondo cui la chiamata di terzo sarebbe comunque da ritenere inammissibile, dal momento che il Grillo, negando la riferibilità a sé del fatto dannoso imputatogli risulterebbe aver sostanzialmente contestato la propria passiva legittimazione alla causa con derivata carenza di interesse del convenuto a coinvolgere nel giudizio l'effettivo responsabile (secondo la sua prospettazione) del fatto dannoso.

L'argomento prova troppo! Se davvero si dovesse ritenere che il convenuto che neghi la propria responsabilità non ha interesse apprezzabile *ex art. 100 c.p.c.* a coinvolgere nel giudizio ai sensi dell'art. 106 c.p.c. i terzi a suo parere effettivi responsabili per vederli direttamente condannare, in suo luogo e vece, nei confronti dell'attore, dovrebbe negarsi coerentemente l'ammissibilità di quel consolidato istituto del diritto processuale che viene definito nella giurisprudenza di legittimità come «chiamata del terzo responsabile», riconducibile alla matrice della chiamata del terzo cui la causa è comune a norma dell'art. 106 c.p.c.

Ed invero l'interesse del convenuto a scaricare la domanda attorea nei confronti del terzo in unico processo difficilmente può essere negata ove si consideri l'utilità rappresentata dall'accertamento definitivo in contraddittorio con tutti i controinteressati della situazione di responsabilità in ordine ad un certo evento lesivo controverso: proprio da tale presupposto la consolidata giurisprudenza di legittimità fa derivare l'istituto dell'estensione automatica del contraddittorio fra attore e terzo responsabile per effetto delle difese sviluppate dal convenuto.

3. *Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva proposte da parte del convenuto Grillo.* — Il convenuto Beppe Grillo ha proposto eccezione di difetto di attiva legittimazione sia nei confronti di Biagio Agnes, sia nei confronti dei consiglieri d'amministrazione (Allevi, Ciucci, Dettori e Rastelli) assenti in sede assembleare, sia pure per diverse ragioni: e cioè nei riguardi del primo per essere stato egli stesso causa del proprio pregiudizio in ragione della condotta tenuta quale presidente dell'assemblea societaria, nei riguardi degli altri, per non essere stati destinatari della pretesa offesa in quanto non presenti in sede assembleare.

Il Tribunale ritiene che siffatte eccezioni, della cui fondatezza si dovrà discutere più oltre, non propongano una effettiva questione di legittimazione ad agire, che, quale condizione di ammissibilità dell'azione (rappresentata dalla coincidenza tra l'attore ed il soggetto che si afferma titolare del diritto), costituisce uno dei presupposti per una pronuncia di merito da parte del giudice, senza il quale si rende necessaria una pronuncia di *absolutio ab oservantia iudicij*, ma sottendano una mera questione di merito attinente alla fondatezza della domanda giudiziale.

In altri termini, tanto Biagio Agnes quanto i consiglieri assenti si affermano titolari del diritto all'onore ed alla reputazione che assumono violato dal convenuto, mentre Beppe Grillo non mette affatto in discussione con le sue difese l'effettiva coincidenza fra il soggetto che rivendica il diritto al risarcimento e quello che avrebbe in ipotesi subito il *vulnus* della reputazione, ma, per concreti motivi di fatto, contesta che vi sia stato pregiudizio a tali beni (nel caso dei Consiglieri) o di essere stato lui a provocarlo (nel caso dell'Agnes).

La relativa questione di merito deve pertanto essere affrontata in tale sede.

4. *L'eccezione di difetto di legittimazione di Giuseppe Grillo quale procuratore speciale del fratello Andrea.* — È stata contestata la legittimazione a costituirsi di Giuseppe Grillo non già solo in proprio ma anche in qualità di procuratore speciale del fratello Andrea per atto a rogito Notaio Rosetta Gessaga di Genova in data 13 novembre 1995, rep. 17955.

In effetti era stato evocato in giudizio Giuseppe Grillo solamente in proprio, per rispondere delle conseguenze di comportamenti personali da lui tenuti in occasione dell'assemblea del 9 giugno 1995 e quindi a prescindere dal fatto che la legittimazione ad intervenire in tale sede gli fosse provenuta dalla delega rilasciatagli dal fratello azionista.

Tuttavia l'intervento *ad adiuvandum* ex art. 105, comma 2, c.p.c., così dispiegato da Andrea Grillo, *ad hoc* rappresentato dallo stesso convenuto, è sicuramente legittimato, non potendosi escludere l'interesse del soggetto rappresentato in assemblea a riaffermare le legittimità delle attività spese dal suo rappresentante assembleare ed a ratificarne la condotta, a suo parere posta in essere nell'esercizio dei diritti competenti al socio azionista.

5. *La validità dell'atto introduttivo.* — Il convenuto ha lungamente insistito sulla ravvisata nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione delle concrete ragioni di fatto per l'accoglimento della domanda, ossia del requisito di cui all'art. 163, n. 4 c.p.c., ed in particolare per la mancata indicazione delle specifiche affermazioni che vengono dedotte da parte degli attori come lesive delle rispettive sfere di onore e di reputazione.

Il Tribunale ritiene che tale doglianza non sia condivisibile dal momento che parte attrice ha enucleato dal complessivo discorso tenuto da Beppe Grillo tutta una serie di affermazioni, testualmente richiamate nell'atto di citazione ed evidentemente avvertite come offensive e denigratorie: ancora in comparsa conclusionale gli attori hanno ribadito di aver riportato nell'atto introduttivo tutte le espressioni reputate lesive del loro onore e della loro reputazione, come puntualmente *ex adverso* rimarcato in memoria di replica.

È pure evidente, alla luce di una lettura non formalistica e riduttiva dell'atto, che i consiglieri di amministrazione assumono di essersi sentiti offesi dalle espressioni usate al loro indirizzo dal noto attore genovese, vuoi perché direttamente nei loro confronti indirizzate, vuoi perché complessivamente rivolte a screditare il consiglio da essi composto.

Né pare potersi sostenere che la genericità dell'addebito, riscattata, come si è detto, dai puntuali riferimenti a singole frasi ed espressioni utilizzate dal convenuto, sia stata tale da compromettere l'esercizio del diritto di difesa da parte di Beppe Grillo, che è stato perfettamente in grado di difendersi in modo articolato dalle varie censure nei suoi confronti mosse.

6. *L'astratta ammissibilità del fatto illecito denunciato.* — La giurisprudenza più moderna ammette da tempo l'ammissibilità della lesione, civilisticamente e penalmente rilevante, della sfera di onore e reputazione, di una persona giuridica (Cass. civ. 5 dicembre 1992, n. 12951; Cass. civ. 10 luglio 1991, n. 7642; Pret. Siracusa 13 gennaio 1984, in *Foro it.*, 1985, II, 125).

La difesa di Beppe Grillo, più specificamente, ha posto invece in dubbio l'ammissibilità della configurazione della diffamazione in danno di una società dotata di personalità giuridica da parte di un socio nel corso di un dibattito assembleare, opinando che la natura organica del rapporto esistente fra assemblea e società impedisse, per difetto del presupposto

dell'alterità soggettiva, di costruire la fattispecie in termini di offesa a rilevanza esterna.

La tesi così prospettata, pur partendo da corrette premesse, appare viziata per eccesso:

— verissimo che l'assemblea dei soci è organo, ed anzi l'organo sovrano, della persona giuridica;

— verissimo che per questa ragione è impossibile logicamente e giuridicamente che l'assemblea offenda la società;

— altrettanto vero, però, è che nella fattispecie si controverte in ordine allo specifico comportamento di un singolo socio, la cui figura non coincide affatto con l'assemblea, di cui si pone come semplice partecipante;

— di conseguenza il rapporto imprescindibile di alterità soggettiva esiste fra socio e società e giustifica pertanto l'astratta configurazione di un'offesa, purché, ovviamente siano ravvisabili tutti i necessari elementi della fattispecie criminosa;

— altro discorso, di fondamentale importanza, attiene invece ai limiti in cui compete al socio in occasione del dibattito assembleare il diritto di critica nei confronti degli amministratori e della società stessa.

Ciò evidentemente peraltro attiene ai limiti qualitativi e quantitativi che disegnano il potere di espressione della propria opinione in modo da non offendere illecitamente altri soggetti ma non impedisce radicalmente la configurazione ipotetica del reato: per esempio, tale ipotesi sarebbe innegabile qualora il socio con un discorso a rilevanza consapevolmente esterna in occasione del dibattito assembleare assumesse infondatamente che la società di cui è partecipe procede a operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da traffico di stupefacenti ovvero operi come soggetto interposto in affari trattati da organizzazioni mafiose.

7. *La configurabilità dell'illecito nei confronti del presidente dell'assemblea.* — Il convenuto Grillo ha sostenuto che l'illecito diffamatorio ascritto a suo carico non poteva essere configurato per quanto riferito alla sfera soggettiva del presidente dell'assemblea, Cav. Agnes, in quanto primo responsabile della lesione per il cattivo esercizio dei poteri di direzione del dibattito.

Per le stesse considerazioni il Grillo ha ritenuto di poter proporre domanda di garanzia e manleva nei confronti dello stesso Agnes per quanto riguardante le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti dagli altri soggetti attori.

Il Tribunale non ritiene per nulla convincente la tesi del convenuto, secondo cui la lesione della sfera della reputazione soggettiva dei vari attori sarebbe in ultima analisi dipesa esclusivamente da fatto e colpa del presidente della adunanza, per aver questi ammesso quali uditori soggetti estranei alla società.

In primo luogo dal prodotto e fidefaciente verbale notarile dell'assemblea del 9 giugno 1995 risulta che il Cav. Agnes, Presidente dell'assemblea in qualità di presidente della società ai sensi del vigente art. 25 dello Statuto, in apertura del proprio intervento preliminare ha porto il proprio saluto non solo agli azionisti ma anche « agli analisti finanziari, agli esperti, ai giornalisti cortesemente intervenuti a questa assemblea ».

Non si vede quindi come Beppe Grillo possa legittimamente sostenere di aver ignorato la presenza di estranei — e di estranei così qualificati — alla riunione, per il solo fatto che il presidente ha provveduto a dar comuni-

cazione dei nominativi di esperti, analisti finanziari e giornalisti assistenti alla assemblea solo alla chiusura del dibattito, prima del passaggio in votazione (come risulta a pagina 63 e 64 del verbale), dal momento che nessuno e, tantomeno il Grillo, ha avuto da genericamente ma esplicitamente « salutati » in apertura di riunione.

Aggiungasi che la partecipazione di giornalisti e analisti finanziari alle assemblee delle società per azioni quotate in borsa (specie se soggette a controllo pubblico), oltre che del tutto invalsa negli usi e conforme all'evoluzione del costume economico nel moderno contesto dominato dalla potenza dei mezzi di comunicazione di massa, risulta pienamente conforme a specifica raccomandazione formulata da parte della Consob con la prodotta comunicazione 8 aprile 1993, punto 2.4, ove la Commissione espressamente raccomanda di « permettere ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti delle società di revisione ... di assistere alle riunioni assembleari ».

Si consideri inoltre che dalla rassegna stampa e televisione del 9 giugno 1995 prodotta *sub 2* dalla parte attrice ed *ex adverso* non contestata risulta chiaramente che il convenuto Grillo aveva preventivamente informato la stampa del suo intervento in assemblea, vi si era recato accompagnato dal suo legale ed attuale difensore nel presente giudizio e, ripetutamente intervistato da numerosi giornalisti, aveva preavvertito del tenore del suo intervento assembleare; sembra quindi del tutto irragionevole anche alla luce della sua pubblica notorietà e del ben suo conosciuto impegno polemico a sostegno di battaglie civili ipotizzare che il comico genovese potesse ignorare la rilevanza esterna del proprio intervento.

Né può condividersi la tesi che censura il presidente dell'assemblea per non aver posto freno all'intervento di Beppe Grillo nel momento in cui eventualmente questi trasmodava oltre i limiti della continenza e della civiltà del dibattito, vuoi togliendogli la parola, vuoi segretando opportunamente la riunione.

Infatti:

— risulta chiaramente dal verbale che il presidente è intervenuto varie volte per invitare il Grillo alla moderazione espressiva;

— a fronte di un lungo e articolato intervento assembleare non è affatto semplice prevedere e comprendere esattamente il momento in cui l'oratore travalica i limiti del consentito per reprimere immediatamente le sue intemperanze in modo così efficace da evitare che una parte dell'uditorio sia tempestivamente estromessa in modo da non percepire una parte del discorso;

— un intervento autoritario di tal genere, quand'anche da considerarsi consentito al moderatore del dibattito, sarebbe stato gravemente inopportuno e controproducente, da un lato, perché sarebbe apparso a tutti gli osservatori come un'arbitraria reazione all'attacco, anche personale, sferrato da Beppe Grillo con il suo intervento polemico, dall'altro perché avrebbe assai sfavorevolmente colpito l'opinione pubblica di cui gli osservatori e i giornalisti nella moderna società delle comunicazioni di massa costituiscono l'avanguardia a garanzia di informazione e controllo democratico.

Il tutto per non voler sottolineare il dato essenziale e cioè che le frasi in parola sono state pronunciate da Beppe Grillo, in piena consapevolezza del loro significato e della loro modalità espressiva, dopo essere stato richiamato ripetutamente dal Presidente dell'assemblea: egli pertanto se-

condo il principio di autoresponsabilità deve rispondere delle frasi pronunciate senza poter legittimamente scaricare *aliunde* il relativo onere.

8. *La configurabilità della lesione nei confronti dei soggetti assenti in assemblea.* — Il convenuto Grillo ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei consiglieri assenti alla riunione assembleare, in quanto non percettori dell'offesa eventualmente ravvisabile nelle sue parole.

Come sopra chiarito (cfr. paragrafo 3), in realtà non si verte in tema di difetto di legittimazione attiva e di carenza di condizione di ammissibilità dell'azione ma si è in presenza di una questione di merito che ora è il caso di affrontare.

L'eccezione peraltro è chiaramente destituita di fondamento dal momento che la lesione dell'onore e della reputazione di un soggetto non postula affatto la percezione diretta dell'offesa, come è agevolmente desumibile dalla previsione, accanto al reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., mentre è chiaro che gli attori assenti in assemblea si dolgono di affermazioni compiute da Beppe Grillo rivolte nei confronti del Consiglio di amministrazione di cui facevano parte e che pertanto potevano avvertire come ad essi stessi rivolte.

9. *L'esercizio del diritto di critica.* — Il convenuto Grillo invoca a fondamento della liceità della propria condotta l'avvenuto esercizio del diritto di critica, quale ineliminabile componente del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del proprio pensiero, sancito dall'art. 21 Cost.

La giurisprudenza ormai consolidata in tema di manifestazione esterna del pensiero (da ultimo: Cass. 16 settembre 1986, n. 8284; Cass. 7 febbraio 1996, n. 982; Cass. 22 gennaio 1996, n. 465; Cass. 5 maggio 1995, n. 4871) formatasi essenzialmente sui limiti dell'esimente specifica del cosiddetto diritto di cronaca giornalistica, ha indicato con precisione i requisiti cui la pubblica divulgazione di notizie obiettivamente lesive dell'altrui onore o reputazione deve rispettare per potersi considerare lecita espressione del diritto costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 21 Cost. e non comportare responsabilità civile per violazione dei diritti della personalità.

Tali requisiti vengono di solito indicati con le seguenti definizioni riassuntive:

a) utilità sociale della notizia, dovendo sussistere un interesse pubblico alla conoscenza del fatto divulgato;

b) continenza, intesa come correttezza e civiltà formale nell'esposizione del fatto e nella sua valutazione, non eccedente lo scopo informativo da conseguire ed improntata a leale chiarezza, priva di intenti allusivi o indirettamente offensivi;

c) verità oggettiva (o quantomeno putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca, verifica e riscontro alla luce del parametro di diligenza professionale) della notizia.

Accanto all'istituto del diritto di cronaca, che attiene più specificamente ai limiti dell'attività giornalistica, la giurisprudenza si è anche occupata dell'esercizio del diritto di critica, anch'esso riconducibile alla fondamentale libertà di manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, solennemente riconosciuto dall'art. 21 Cost.

È ben noto in proposito l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha opportunamente definito gli ampi margini consentiti dall'ordinamento costituzionale all'esplicazione di questa particolare componente della libertà di pensiero ed opinione.

La Suprema Corte di Cassazione, sia in sede penale, sia in sede civile (cfr. Cass. pen. sez. V, 16 aprile 1993; Cass. civ. n. 465 del 1996) ha accuratamente distinto l'ambito concettuale del diritto di critica rispetto al mero diritto di cronaca.

Si è detto che la cronaca, quale resoconto obiettivo dello svolgimento di fatti e comportamenti, è sottoposto al triplice limite segnato dall'interesse pubblico o sociale della notizia, dalla verità oggettiva (o quantomeno putativa purché frutto di accurata ricerca secondo il metro della diligenza professionale) e della continenza formale (ossia della forma civile dell'esposizione, non eccedente lo scopo informativo perseguito).

La critica invece consiste nell'espressione di un giudizio o di un'opinione e si fonda su di una interpretazione di fatti e comportamenti, che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva od assolutamente oggettiva.

Tale interpretazione non può pertanto che essere soggettiva e corrispondente al particolare angolo visuale di colui che la manifesta, sicché l'unico limite che essa deve rispettare è quello dell'interesse pubblico e sociale dell'argomento trattato.

S'intende che deve sempre essere rispettato anche il limite della continenza formale, che esclude che attraverso l'esercizio del diritto di critica si possa pervenire all'attribuzione di offese gratuite e ingiustificate della sfera dell'onore di altro soggetto.

La Suprema Corte ha peraltro osservato in proposito che dal principio secondo cui il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi invece ricercare il bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse alla non introduzione di limitazioni all'esplicazione della formazione del pensiero costituzionalmente garantito e che tale bilanciamento va individuato nel fatto che la critica, a differenza dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico e sociale almeno quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

Nella fattispecie l'ambito assegnato al lecito esercizio del diritto di critica deve ritenersi particolarmente ampio in quanto l'azione svolta da Beppe Grillo non è solamente giustificata dall'indubbio interesse pubblico e sociale ascrivibile all'attività imprenditoriale di una grande società finanziaria in materia di telecomunicazioni, soggetta a controllo pubblico, ma si connota anche in virtù dell'esercizio, sia pur per via delegata, dei diritti di socio (posizione specifica questa che legittima, anche in virtù dell'investimento patrimoniale, secondo le regole del mandato, seppur collettivo, all'estrinsecazione di giudizi e censure circa l'operato dei mandatarî-amministratori e, indirettamente, attraverso di essi della società).

Inoltre la legittimazione alla critica deve ritenersi ulteriormente ampliata dalla specifica sede istituzionale in occasione della quale l'intervento *de quo* risulta essere stato pronunciato, ossia la riunione ordinaria dell'assemblea dei soci, costituente l'organo sovrano della società, in cui

dal confronto delle idee, anche acceso e polemico, scaturisce (o almeno dovrebbe scaturire) attraverso un metodo tipicamente democratico la formazione della volontà dell'ente collettivo.

Appare pertanto condivisibile l'opinione espressa dalla difesa di Giuseppe Grillo secondo cui la collocazione della soglia della lesione dell'onore e della reputazione non è costante ma è situata ad un livello variabile, sicché in particolari circostanze la rilevanza collettiva dei temi trattati ovvero gli usi sociali comunemente accettati (come ad esempio nel dibattito politico o nella polemica giornalistica) consentono di attingere toni più accesi e di formulare attribuzioni normalmente non permesse nell'ordinata interazione civile dei soggetti.

Siffatta soglia può ritenersi, parimenti, situata ad un livello più alto del consueto (così legittimando critiche particolarmente gravi e pungenti) in occasione del dibattito assembleare di una società per azioni che rappresenta la sede istituzionale di svolgimento dei contrasti endosocietari e di sbocco dei conflitti eventualmente esistenti fra i soci, fra l'altro deputata *de iure* alla valutazione del comportamento degli amministratori nell'esplicazione del mandato (cfr. art. 2393, comma 2 c.c.).

Non è invece pertinente ai fini di causa la considerazione di un eventuale « intento satirico » da parte del convenuto: la circostanza che Beppe Grillo sia un attore comico molto noto è infatti del tutto irrilevante ai fini della definizione dell'ambito della liceità di una condotta che egli ha posto in essere avvalendosi della qualità e dei diritti di azionista della società.

Operate tali doverose premesse nella ricostruzione dell'ambito della scriminante consentita al convenuto nell'esercizio della manifestazione esterna del proprio pensiero, occorre passare alla valutazione del concreto comportamento di Beppe Grillo con separata considerazione di tutte le frasi e le manifestazioni ad esso ascritte da parte degli attori in atto di citazione.

Per le ragioni sopra esposte (cfr. paragrafo 5) il Tribunale non considererà le frasi ed espressioni riportate nella trascrizione dell'intervento di Grillo acquisita agli atti ma non evidenziate da parte attrice in atto di citazione, perché esulanti dal *thema decidendum*, anche se incidentalmente appare il caso di osservare che nessuna di tali espressioni, talora volgarmente efficaci, talora sarcasticamente sprezzanti, supera, a parere del Collegio, il livello consentito dall'esercizio del diritto di critica che compete al socio azionista in sede assembleare.

10. *La disamina delle singole frasi e delle singole condotte.* —  
a) *L'esordio del discorso.* — Beppe Grillo ha iniziato il proprio intervento rivolgendosi agli azionisti e voltando le spalle al tavolo della Presidenza: la circostanza risulta dal verbale fidefaciente redatto dal Notaio Astore, non è comunque contestata e trova anzi riscontro nelle stesse parole del convenuto « ... io mi rivolgo a voi perché di qua non sono rasserenato dalle vostre facce, abbiate pazienza, quindi mi rivolgo agli amici cari azionisti, proprio bellissimo ».

Tale *incipit*, indubbiamente inconsueto e polemico, non può essere considerato di per sé offensivo, risolvendosi in un espediente, senz'altro istronico e caricaturale, per sottolineare enfaticamente il distacco fra la posizione dell'azionista e quella del consiglio di amministrazione.

Neppure può essere reputata oggettivamente offensiva l'espressione « ... non sono rasserenato dalle vostre facce... » adottata dal comico geno-

vese: « non rasserenante » è addirittura un *quid minus* rispetto a « preoccupante » giacché implica l'esclusione di un effetto positivo e neppure la produzione di un effetto negativo.

Siamo quindi nell'ambito dell'ironia e del sarcasmo, ben al di qua della soglia dell'oggettività dell'offesa.

b) *Il riferimento alla « rapina »*. — Beppe Grillo nel corso del suo intervento ha attribuito la qualità di « rapinatori » ai consiglieri di amministrazione della S.T.E.T., allorché ha richiamato il precedente intervento dell'azionista Schreiber, con le parole: « Poi ho visto un altro azionista preparatissimo, ha commentato tutto il bilancio, Schreche ..., Scrache ..., Sriche ..., lei. Perfetto, straordinario, Non è servito a niente! Lei ha usato la parola rapina quattro volte di fronte ai grandi rapinatori, e ha voltato... e ha parlato sempre ai rapinatori, mai ai rapinati. Io voglio parlare ai rapinati ».

La direzione attributiva dell'espressione « rapinatori » verso il consiglio di amministrazione appare indiscutibile sia per il tenore oggettivo della frase, sia per il nesso logico intercorrente con l'atteggiamento fisico del convenuto che ha esordito, come si è detto, proprio girando le spalle al tavolo della presidenza per fronteggiare fisicamente la platea degli azionisti.

È quindi indiscutibile che la parola « rapinatori » si riferiva alle persone presenti al tavolo presidenziale, mentre la parola « rapinati » si riferiva alla collettività degli azionisti.

La difesa di Beppe Grillo sul punto è articolata in due direzioni:

— da un lato sostiene che il convenuto si è limitato a citare l'espressione utilizzata poco prima da parte del socio Schreiber senza appropriarsene;

— dall'altro sottolinea come l'espressione sia stata utilizzata comunque in modo ironico e fantasioso, senza quindi intento e portata offensivi.

Per quel che attiene al primo rilievo, va dato atto che effettivamente nel corso del proprio intervento duramente polemico (specie nella devozione della vertenza relativa al rapporto di cambio previsto per le azioni Italcable al momento della fusione nella Telecom Italia) l'azionista Schreiber ha utilizzato ripetutamente, sei volte (e non quattro, come detto da Grillo), il concetto di « rapina ».

E cioè:

— le delibere dell'anno scorso che hanno accolto il famoso rapporto con le azioni Telecom di 2,4, rapporto di 2,4 che io considero essere stata, almeno per me, una vera e propria rapina »;

— a convalidare quello che è stato fatto da S.T.E.T. a Telecom e da Telecom per esempio agli azionisti Italcable, ripeto una vera e propria rapina »;

— « quel possesso di Italcable che è stato girato a Telecom è stato valutato zero lire, ripeto terza rapina da un miliardo e mezzo che ho subito »;

— « ... la parte della Italcable è stata rapinata... »

— « Perché S.T.E.T. avrebbe messo 40 più 22, 62, Telecom avrebbe messo 74, chiamiamo la quarta o quinta rapina? »

— « Ecco, questa io direi è la sesta dimostrazione della rapina che è stata perpetrata ».

È verissimo quindi che l'azionista Schreiber ha effettivamente pesantemente attaccato l'amministrazione utilizzando il concetto di rapina in

puntuale riferimento con una serie di operazioni economico-finanziarie ritenute scorrette e patrimonialmente pregiudizievoli.

È altrettanto vero che Grillo ha citato intenzionalmente Schreiber con ampio ed esplicito riferimento al tenore del suo intervento, sottolineando l'uso della parola rapina da questi compiuto « Lei ha usato la parola rapina quattro volte ... ».

È comunque vero che si può offendere anche citando e riprendendo concetti altrui, quando l'atteggiamento enfatico, o l'evidenza dell'artificio dialettico nella ripetizione delle parole da altri pronunciate consente, secondo il comune modo di intendere e sentire diffuso nella comunità sociale, di percepire un intento appropriativo nell'uso di espressioni, non riportate asetticamente ma acquisite e valorizzate come proprie.

Tale, almeno in parte, sembra il caso di specie, dal momento che Beppe Grillo, pur esordendo inizialmente con la mera citazione dell'intervento Schreiber, si è reiteratamente appropriato del concetto per contrapporre sistematicamente azionisti e amministratori quali ascoltatori differenziati del proprio discorso.

In altri termini, Grillo si è impadronito del concetto di Schreiber e lo ha usato intenzionalmente al fine proprio, e cioè quello di sottolineare il più icasticamente possibile (anche con l'atteggiamento fisico della direzione dello sguardo) la contrapposizione di posizione e di interessi fra azionisti e amministratori.

Va peraltro considerato l'uso evidentemente ironico dell'espressione da parte di Beppe Grillo in una valenza ben diversa da quella, sicuramente più offensiva, utilizzata da Schreiber.

Schreiber, infatti, è ricorso al concetto di rapina, se non già per descrivere in senso tecnico *ex art. 628 c.p.* il fatto di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, almeno un fatto asseritamente ed intenzionalmente illecito lesivo dell'altrui patrimonio, e cioè ha utilizzato la parola, magari giuridicamente a sproposito, ma in modo sostanzialmente pertinente, per accusare chi, a suo parere, lo aveva danneggiato economicamente.

Grillo, invece, ha prospettato tutto un altro genere di censure all'amministrazione della società finanziaria alla cui assemblea partecipava, lamentando, in buona sostanza, la provenienza immorale dei dividendi ottenuti attraverso il controllo di altre società dotate di personalità giuridica svolgenti attività ritenute discutibili sotto vari profili (con riferimenti al servizio 144, alla raccolta di dati da parte della Seat, al controllo dell'economia potenzialmente connesso ai collegamenti telematici ...).

E cioè il convenuto non ha lamentato affatto un pregiudizio patrimoniale, ma ha recriminato circa la provenienza dell'arricchimento provocato (a lui e agli altri azionisti) dalla gestione di certe attività da parte delle società controllate, emblematicamente dichiarando « Se il mio dividendo da una mia azione di questa gente qua è amorale, io contesto il mio dividendo anche se è di più. Non voglio che i soldi che io guadagno da queste azioni provengano da attività che io reputo illecite ».

Il raffronto tra i due interventi consente di assolvere il Grillo dall'accusa di diffamazione ascrittagli.

È vero che Grillo ha fatto qualcosa di più che citare appropriatamente il socio Schreiber, ma mentre questi ha usato la parola « rapina » in modo quasi pertinente e certamente accusatorio, Grillo lo ha fatto in modo sicu-

ramente ironico e del tutto non pertinente (visto che lo ha fatto in un contesto in cui accusava gli amministratori non già di averlo danneggiato patrimonialmente ma invece di averlo arricchito in modo moralmente non accettabile), il che riscatta l'espressione dalla propria connotazione tipicamente offensiva.

L'espressione è sicuramente sprezzante e polemica, ma rientra ancora nell'ambito della gamma dialettica consentita dall'esercizio del diritto di critica in sede assembleare alla *vis* polemica del dibattito, senza superare quel livello di attenuata tutela della sfera dell'onore e della reputazione che deve rimanere comunque intangibile.

Queste considerazioni — e non già la circostanza (che al Collegio pare obiettivamente ininfluenza) che la S.T.E.T. e i suoi consiglieri non abbiano analogamente reagito all'attribuzione operata dallo Schreiber — vale a Grillo l'esercizio della scriminante; infatti il soggetto eventualmente diffamato è liberissimo di decidere di reagire, per i motivi più discrezionali, contro solo una delle offese direttegli da una delle persone che lo abbiano insultato, né tale selettiva reazione può essere considerata come elemento negativo di valutazione dell'offensività soggettiva dell'attribuzione, come invece opinato dalla difesa del convenuto.

c) *Il riferimento all'intento morale.* — Beppe Grillo in citazione è stato altresì accusato di intender parlare di moralità.

L'espressione figura nel verbale sintetico redatto dal notaio (« Non vuole tornare sulla tematica del servizio 144, intendendo parlare invece di moralità che, con riferimento al dividendo delle sue azioni, ritiene di dover tutelare; »).

Le parole esatte (pur sostanzialmente equivalenti) usate dal Grillo sono invece state: « Il 144 è già vecchio, non ne voglio neanche più accennare perché qui si parla di moralità. Se il mio dividendo da una mia azione di questa gente qua è amorale, io contesto il mio dividendo anche se è di più. Non voglio che i soldi che io guadagno da queste azioni provengano da attività che io reputo illecite ».

Il Tribunale esclude che questa frase implichi la lesione della sfera soggettiva della società e tantomeno dei consiglieri.

La frase non solo rientra nell'ambito del diritto di critica spettante all'azionista, ma anche oggettivamente nell'ambito della sfera dell'innoffensività, giacché la qualificazione di illiceità alle attività svolte dalla società è chiaramente formulata genericamente ed in senso soggettivo (con il ricorso alla locuzione « che io reputo »).

d) *Il riferimento all'associazione a delinquere.* — In due diversi spunti della propria allocuzione Beppe Grillo ha utilizzato l'espressione « associazione a delinquere » nei confronti della S.T.E.T.

La prima volta, per la precisione, ha parlato di « grande associazione a delinquere di stampo legale » (riferendosi genericamente alle attività svolte dalle partecipate), la seconda volta ha parlato di « associazione di stampo telefonico », sottintendendo abbastanza chiaramente la locuzione, « a delinquere » precedentemente espressamente usata.

Certamente l'attribuzione della qualifica di « associazione a delinquere » costituisce in linea oggettiva un'apparente offesa della sfera soggettiva sia dell'ente così connotato, sia delle persone che contribuiscono con la loro attività a dirigerlo: l'espressione però non può essere isolata dal contesto di riferimento in cui è stata in concreto utilizzata.

L'ironia e il paradosso che caratterizzano la cifra espressiva del convenuto e l'intero suo discorso assembleare, modellato su toni indubbiamente inconsueti per un dibattito di una grande società per azioni, consentono, ancora una volta, di escludere nella frase una valenza esulante dall'esercizio del diritto di critica pertinente al socio interventore: le parole di Grillo sono certo improntate ad un tono sferzante e impietoso, ma ancora contenuto nella soglia di lecito esercizio del diritto di manifestazione del proprio pensiero per influenzare il dibattito assembleare.

Il carattere ironico dell'espressione nasce infatti dall'evidente contrapposizione tra il genitivo « di stampo » (che evoca indubbiamente la disposizione di cui all'art. 416-bis c.p. e l'invalso linguaggio giornalistico in tema di organizzazioni mafiose) e gli aggettivi correttivamente impiegati, del tutto inoffensivi, pacifici e chiaramente contraddittori quali « legale » (che, come ognuno può intendere è proprio il contrario di criminoso) e anche « telefonico » (che con il riferimento al comune oggetto della vita quotidiana fa perdere immediatamente ogni carattere di offensività del precedente, implicito, riferimento).

In altre parole, ci troviamo di fronte ad un chiaro ricorso alla tecnica dialettica della contrapposizione antitetica di termini che si autoelidono ed all'impiego di figure ironiche per attirare l'attenzione degli ascoltatori sulle argomentazioni usate: non si può pertanto parlare anche in questo caso di esorbitanza dai limiti assegnati dalla convivenza civile al diritto di critica spettante al convenuto.

È quindi perfettamente condivisibile l'argomentazione della difesa del convenuto secondo cui il contenuto ironico e palesamente contraddittorio dell'espressione può essere facilmente interpretato alla luce del complessivo svolgimento dell'intervento del Grillo come diretto a protestare vibratamente per una situazione di regolarità formale corrispondente ad una situazione di avvertita irregolarità sostanziale, o anche solo morale (eminentemente soggettiva).

Le parole di Beppe Grillo stanno in buona sostanza a significare una critica legittima e soggettiva all'operato della società: « formalmente siete in regola, moralmente no » questo è il senso del messaggio che egli intendeva lanciare agli azionisti della S.T.E.T.

e) *Il riferimento alla sodomizzazione via cavo.* — Beppe Grillo, parlando dell'attività svolta dalla Stet di raccolta e categorizzazione del pubblico degli utenti ha mostrato di temere lo sfruttamento a tal fine della comunicazione via cavi in fibra ottica; dicendo « Allora io vorrei che ci guardasse dentro perché le prossime sodomizzazioni — si può dire sodomizzazioni — arriveranno alla velocità della luce: tic, da qui! ».

In proposito, a prescindere dal termine, volgare ancorché eufemistico rispetto al gergo comune, impiegato dal convenuto, non si scorge elemento che travalichi dal limite della lecita espressione di un proprio pensiero fortemente critico e sferzante, ma cionondimeno legittima; ... si paventa il futuro controllo sociale totale esercitabile in futuro da parte di chi controlla la comunicazione in fibra ottica, secondo lo schema del Grande fratello » ed anticipa i temi in parte recepiti dalla legislazione statale con l'approvazione della legge n. 675 del 1996; di questo, passo, nei limiti consentiti all'azionista (di cui usufruiva la veste quale delegato) che intende influenzare le scelte gestionali della propria società.

f) *Il paragone con le Ferrovie dello Stato.* — ... trattando dei rapporti intercorrenti fra S.T.E.T. e SIP (*rectius* Telecom cita Agnes dicendo « Io

ho qui un verbale scritto da lei, caro presidente, scritto da lei o dal suo legale ... “La S.T.E.T. e la SIP sono due società per azioni entrambe quotate in borsa. La prima, per dirla come esempio, è la finanziaria della seconda”, e lei dice “non ne è però la Mamma, nel senso che non si occupa della gestione della propria partecipata cui è istituzionalmente estranea. Non può perciò sindacare le modalità di espletamento dei servizi posti a disposizione dell’utenza telefonica”. Vuol dire che affittano le linee a delle società a responsabilità molto limitata e può essersi chiunque dietro e la loro responsabilità decade ».

Dopo una siffatta argomentazione Grillo si lancia in un paragone, per vero volgare, ma efficacissimo: « È come se le Ferrovie dello Stato... c’è un vagone di un treno fermo da due giorni, l’affittano a una meretrice ho detto meretrice e si può dire — si fa due marchette e le Ferrovie dello Stato dicono noi non sappiamo niente, abbiamo affittato il vagone a Samantha s.r.l. Questa è la loro politica della responsabilità ».

Il Tribunale esclude che tale similitudine possa assurgere a offesa diffamatoria.

Grillo si è limitato a sostenere una propria tesi che responsabilizza moralmente la S.T.E.T. per le attività svolte o lasciate svolgere attraverso il servizio telefonico da Telecom ed ha anticipato la prevedibile obiezione collegata alla separazione di personalità giuridica delle due società *ex adverso* opponibile, ricorrendo ad una vera e propria battuta umoristica, certo un po’ rozza ma indubbiamente efficace nello svolgere il concetto moralistico caro all’interventore.

La tesi di Grillo, discutibile fin che si vuole, ma certamente non diffamatoria, è che una società per azioni debba rispondere di quel che fanno le sue controllate a livello di gestione e la similitudine impiegata mira semplicemente dialetticamente a rafforzare il concetto in pieno ambito dell’esercizio del diritto di critica che compete all’azionista.

g) *Il riferimento ai servizi con prefisso 00.* — Trattando della questione legata al servizio « 144 » Grillo ha ricordato il suo intervento ed ha evidenziato di essere stato convocato dal procuratore della Repubblica di Napoli per dare informazioni sulla vicenda; a questo punto il convenuto ha dichiarato: « Lo zero zero ... sono state messe in galera venti società collegate a questi signori qui. Venti, va bene? Parlate al procuratore di Napoli ... ».

Lo scandalo dei servizi 144, alla cui esplosione ha sicuramente contribuito anche il convenuto, come del resto risulta chiaramente dalla documentazione prodotta, *sub* 6, è di pubblico dominio; altrettanto pacifico, non contestato e riscontrato dagli articoli prodotti è che fosse in corso una inchiesta della procura di Napoli riguardante l’attività delle linee a luci rosse.

Certamente Grillo nell’ambito del diritto di critica, poteva legittimamente argomentare in proposito nella sua caratteristica prospettiva moralizzatrice secondo la quale la S.T.E.T. non può pilatescamente dirsi estranea alle attività consentite dalle sue partecipate.

Indubbiamente l’espressione successivamente utilizzata, se letteralmente intesa, non è vera, o quantomeno è indimostrata: e cioè non vi è alcuna prova che siano stati messi in carcere venti rappresentanti di società collegate alla S.T.E.T. (« questi signori qua »).

C’è però da osservare che l’inchiesta ha sicuramente coinvolto i gestori delle *hot lines* (e anche, marginalmente, dirigenti della Telecom, sia pure per profili discutibili di abuso d’ufficio e concussione in relazione alla so-

sospensione del traffico telefonico per il recupero delle bollette « gonfiate » dalla fruizione dei servizi in parola).

In sintesi: l'espressione utilizzata dal Grillo nella foga polemica è sicuramente imprecisa perché i rappresentanti (per vero Grillo aveva addirittura sintetizzato dicendo che ad andare in galera erano state le ... società!) di venti società collegate alla S.T.E.T. non sono stati messi in galera, ma semmai erano stati semplicemente inquisiti dei dirigenti Telecom; del pari, se riferito ai gestori delle *hot lines*, il termine « collegato » è del tutto impreciso perché tali società avevano semmai un rapporto di carattere contrattuale con la Sip-Telecom, a sua volta controllata.

La frase letta però nel contesto del discorso e dell'intervento vuol sostanzialmente evidenziare che la S.T.E.T. non può dirsi estranea allo scandalo che ha riguardato la controllata Sip-Telecom: il termine collegate « appare evidentemente improprio, così come appare evidentemente improprio il fatto che siano state messe in galera delle società; la lettura della frase, certamente sopra le righe, esclude peraltro un'interpretazione letterale del concetto espresso da Grillo, che comunque non contiene l'accusa di alcuna complicità.

In questa prospettiva l'espressione rientra pur sempre nell'esercizio del diritto di polemica critica e non attinge il livello dell'ingiuria o diffamazione.

h) *I precedenti di Agnes*. — Grillo ad un certo punto del suo intervento, polemizzando personalmente con il presidente Agnes ha dichiarato « Anche se noi abbiamo una causa personale, della quale io posso rammaricarmi perché la causa è andata perché lui ha dei precedenti, non io ».

La frase non è affatto immediatamente intelligibile.

Grillo si riferisce ad una controversia personale in corso con Agnes senza chiarirne il contenuto (potrebbe trattarsi di quella instaurata dall'Agnes con il prodotto atto di citazione del 15 dicembre 1994 dinanzi al Tribunale di Roma) e attribuisce al presidente della S.T.E.T. dei non meglio identificabili « precedenti ».

La frase è decisamente ambigua ed oscura, potrebbe essere letta come attribuzione di « precedenti penali » ad Agnes e avrebbe sicuramente in ... prospettiva carattere offensivo ed ingiurioso, se non corrispondesse a verità nell'attribuzione del fatto determinato.

Il Tribunale non si sente però di azzardare siffatta interpretazione stante lo scarsissimo rilievo conferito a tale spunto nella trattazione della controversia da parte dei entrambi i contendenti e in particolare dall'assoluto silenzio serbato sul punto dalla difesa attrice, limitatasi a citare la frase nell'atto introduttivo senza alcuna ulteriore delucidazione o collaborazione interpretativa.

Senza la formale presa di posizione dell'attore Agnes nel senso di sostenere un'interpretazione della frase nel senso prospettato (nel senso dei precedenti penali) e senza una formale allegazione della falsità di tale interpretato assunto, non sembra perciò possibile attribuire valenza offensiva al brano in questione.

i) *L'allusione alle referenze*. — Gli attori lamentano altresì la frase « Quando la proprietà di questo cavo è in mano, a questi signori le cui referenze sono quelle che sappiamo, io mi preoccupo ».

La frase in questione va calata in un complesso discorso in cui Grillo delinea con il consueto stile a metà tra il profetico/apocalittico e l'umori-

stico/sarcastico lo scenario futuro di una società telematicamente controllata e paventa il controllo di un « Grande fratello » attraverso il controllo dei cavi a fibra ottica.

In tale contesto la frase di Grillo sottolinea, ancora una volta, la sua esasperata polemica contro la gestione della finanziaria telefonica in chiave sociale e moralistica, ma non contiene alcuna espressione che esorbiti dal diritto di critica.

Il richiamo alle « referenze » dei responsabili della S.T.E.T., certamente allusivo, non sconfinava peraltro nell'offesa, equivalendo sostanzialmente alla dichiarazione « sappiamo chi siete », né può colorarsi di illiquidità per il successivo riferimento alla sua « preoccupazione ».

Il senso del discorso è chiaro, duro, polemico ma rientra ancora una volta nello spazio consentito alla libera manifestazione del pensiero.

In altri termini, Grillo dice: la comunicazione a fibre ottiche è pericolosissima per l'evoluzione futura della società, la sua gestione in chiave meramente commerciale senza la sorveglianza di un'attenzione morale alle sue implicazioni porta verso una società del tutto negativa, dominata telematicamente, e conclude con un appello accorato « allora non ci resterà ... non so che cosa ci potrà restare ».

1) *Il riferimento ai trapani con la punta di diamante.* — Beppe Grillo ha concluso il proprio intervento dicendo:

« Io chiedo ... che il liberismo sono tanti, piccoli, e in concorrenza, anti piccoli e in concorrenza. Finché non vedo questa realtà, esisteranno queste persone qui, io opto per le mutande di cemento ma ... hanno dei trapani con la punta di diamante. Grazie a tutti, arrivederci ».

L'eloquio del Grillo è assai colorito ed espressivo, certo per nulla preoccupato di cadute gergali, infarcito di espressioni disinvoltamente tratte dal volgare parlare quotidiano e non certo abituali per le sale assembleari di una società quotata in borsa.

A questo punto siamo di fronte ad una evidente figura retorica in cui un interventore certamente non paventa un attentato fisico alla sua incolumità compiuto con lo strumento di penetrazione descritto ma riprende il discorso precedente, inerente al controllo a distanza della società civile esercitabile mediante i moderni mezzi di comunicazione telematica (« Quando dalla televisione mi arriveranno i messaggi per i miei figli, i giochini da fare con il 144 collegato al telefono, quando mio figlio pigiando un tasto del telefono potrà ordinarsi una cosa resistente, un pupazzo animato dalla televisione direttamente con il telefono ... ») e attribuisce nel suo sforzo di impietosa censura all'amministrazione della società S.T.E.T. la strategia di diffusione della comunicazione a fibre ottiche e di controllo della società resa ancora più pericolosa dalla situazione monopolistica (o ad essa assimilabile) in cui essa opera.

La frase letta in questo contesto è forte, polemica, certamente sferzante, ma rientra secondo il Tribunale nel legittimo esercizio del diritto di critica alla gestione che compete al socio e al suo rappresentante.

m) *La richiesta di mettere tutto a verbale.* — Gli attori rimarcano altresì che Grillo nel corso del suo discorso abbia dichiarato, testualmente, « Prego di mettere tutto a verbale con la condizione che queste cose non possano essere usate contro di me. Grazie. Da verme questa qua ».

Si tratta evidentemente di una battuta umoristica, che rievoca la terminologia cimeatografico-giudiziaria d'oltreoceano, contrappuntata dal-

l'autocommento ironico « Da verme », che non può essere ritenuta, ovviamente, offensiva per nessuno.

Gli attori ritengono peraltro di poter leggere in tale locuzione la consapevolezza di Beppe Grillo di aver detto e star dicendo cose non consentite: in altri termini vi scorgono una sorta di confessione del dolo del convenuto.

Su tale strada non è possibile peraltro seguirli: il verbale notarile della assemblea doveva essere redatto del tutto indipendentemente dagli inviti di Grillo e la condizione fantasiosamente apposta dal comico genovese non poteva certamente aver l'effetto di render lecito ciò che lecito non era perché eventualmente travalicante l'ambito del consentito diritto di critica.

È chiaro che quella di Grillo era una semplice battuta per intercalare il ritmo del discorso e rendere più brillante e variegata la sua allocuzione e non può certamente assurgere al rilievo che gli attribuiscono gli attori.

11. *Valutazione atomistica e valutazione complessiva del discorso di Grillo.* — L'analisi separata sin qui condotta delle frasi di Grillo ha condotto ad un giudizio di liceità del comportamento del convenuto, seppur talora Beppe Grillo si sia spinto sino al limite massimo consentitogli dal diritto di critica attribuitogli dall'ordinamento ed esercitabile nella sede assembleare.

Il Tribunale reputa che tale valutazione non muti ove si propenda per una valutazione complessiva dell'intervento, del resto auspicata dalla difesa del convenuto, che sin dalla comparsa di risposta ha contestato l'isolamento di singole frasi e singoli apprezzamenti *ex adverso* operato per propugnare invece una lettura complessiva e globale del discorso effettuato da Grillo.

Talora accade che una considerazione atomistica, in chiave di liceità di singoli comportamenti umani, finisca per peccare per difetto, allorché una somma di condotte, di per sé lecite se isolatamente considerate, complessivamente assurga ad un livello non consentito.

Occorre quindi verificare se l'impatto impressivo globale del discorso di Grillo finisca con l'assurgere ad offesa per la S.T.E.T. e per i suoi Consiglieri, al di là delle singole espressioni utilizzate.

Il Tribunale non ritiene che ciò sia accaduto e che il discorso di Grillo esorbiti dal limite assegnato dall'ordinamento al diritto di critica.

L'interventore svolge infatti un complesso discorso, fortemente polemico con la gestione della società, non in funzione di specifiche scelte ma in chiave generale, censurando le concrete attività delle partecipate.

Lo fa in una prospettiva fortemente intrisa di valori morali e ideali, certo non ricorrenti nei dibattiti assembleari delle s.p.a., con la delineazione di preoccupazioni circa il controllo a distanza della collettività, la raccolta di dati e la schedatura per categorie dei cittadini in lesione dei diritti alla riservatezza (per vero successivamente tutelati dal legislatore con l'approvazione della c.d. legge sulle privacy).

Il tono del linguaggio è quello proprio dell'oratore, tipico dell'arringa satirica e del monologo teatrale, scandito dall'utilizzo di espressioni gergali e volgari, spesso ironicamente sottolineate magari con l'avvertito uso del termine italiano proprio o eufemistico (come « meretrice » o « sodomizzazione »); frequente appare l'evocazione di pessimistici scenari futuristici; ricorrenti le tematiche del controllo a distanza del tipo « Grande fratello », della schedatura dei cittadini mediante raccolta dati, del pericolo rappresentato dalla preterizione dei valori morali e ideali attraverso

lo schermo rappresentato dall'interposizione della personalità giuridica delle società controllate.

In questo contesto vanno lette le battute sferzanti e gli attacchi polemici alla dirigenza, spesso impietosi e esasperati, ma comunque non gratuiti e strumentali nella intessitura complessiva dell'intervento, che può essere interpretato come un durissimo, ma ancor lecito, attacco ai timonieri della società.

*Ergo*, anche una lettura complessiva e globale dell'intero discorso non consente di considerare superato il limite assegnato dalla scriminante del diritto di critica riconducibile all'art. 21 Cost.

12. *Conclusioni.* — In conclusione:

— la domanda risarcitoria proposta dagli attori verso Beppe Grillo va respinta non essendo ravvisabile *incidenter tantum* nelle parole da questi pronunciate in occasione del dibattito assembleare del 9 giugno 1995 la commissione di reati contro l'onore e la reputazione della S.T.E.T. e dei suoi consiglieri di amministrazione;

— la domanda di garanzia (o se si preferisce riconvenzionale sostanziale) proposta da parte di Beppe Grillo verso Biagio Agnes risulta assorbita, per caduta della domanda principale. In ogni caso per le ragioni esposte, quand'anche vi fosse stato il presupposto di operatività rappresentato dalla responsabilità di Grillo nei confronti degli attori, sarebbe stata comunque infondata per le ragioni esposte nel paragrafo 7;

— ogni considerazione in ordine ai danni risulta pertanto assorbita (e quindi anche ogni rilievo circa il totale difetto di prova dei pretesi danni di natura patrimoniale).

13. *Le spese processuali.* — Le spese processuali, secondo il principio generale, seguono il criterio della soccombenza.

Gli attori, in solido fra loro, dovranno pertanto rifondere a Giuseppe Grillo la somma di lire 43.746.950, liquidata in esclusione delle voci riferite alla chiamata di terzo (di cui lire 877.250 per esposti non imponibili, lire 435.000 per spese imponibili, lire 6.292.000 per diritti, lire 32.285.000 per onorari, lire 3.857.700 per rimborso forfettario ai sensi dell'art. 15 della t.p.f.), oltre IVA e CPA nelle misure di legge sugli imponibili.

Giuseppe Grillo a sua volta dovrà rifondere a Biagio Agnes, quale terzo infondatamente chiamato, la somma di lire 35.422.000 (di cui lire 434.000 per esposti, lire 5.688.000 per diritti, lire 29.000.000 per onorari), oltre IVA e CPA nelle misure di legge sugli imponibili.

P.Q.M. — Il Tribunale,

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

repinge la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto Giuseppe Grillo, avendo questi agito nel legittimo esercizio del diritto di critica spettante all'azionista;

dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, la Società Finanziaria Telefonica - S.T.E.T. p. az. — ora Telecom Italia s.p.a. —, Biagio Agnes, Silvano Allevi, Fabrizio Antonini, Pietro Ciucci, Alberto Corrias, Vincenzo Dettori, Ezio Francesco Lepidi, Ernesto Pascale, Maurizio Prato, Pietro Rastelli, Michele Savarese, Carlo Tedeschini Lalli, a pagare

a Giuseppe Grillo la somma di lire 43.746.950, oltre IVA e CPA nelle misure di legge sulle somme imponibili, a titolo di rifusione spese processuali;

dichiara tenuto e condanna Giuseppe Grillo a pagare a Biagio Agnes, quale terzo chiamato, la somma di lire 35.422.000, oltre IVA e CPA nelle misure di legge sulle somme imponibili, a titolo di rifusione spese processuali.

### *RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA*

Uno tra i problemi maggiormente dibattuti nella recente elaborazione giurisprudenziale e dottrinarica in tema di diritti della personalità attiene alla configurazione del diritto di critica, all'individuazione dei limiti che a tale diritto possono essere apposti al fine di tutelare il diritto all'onore e alla reputazione dei soggetti cui le critiche sono rivolte, nonché alla diversa incisività di tali limiti in relazione al carattere e alla sede — professionale o personale — in cui il diritto di cronaca viene esercitato. La sentenza suesposta analizza tale problematica valutando l'applicabilità dei parametri di liceità del diritto di cronaca, anch'esso riconducibile alla medesima matrice costituzionale in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, Cost.), al diritto di critica (per un caso per certi versi analogo si v. la tutela offerta a *ex* amministratori di società per espressioni lesive contenute in un verbale di consiglio di amministrazione: Pret. Genova 8 marzo 1991, in NGCC, 1992, I, 241 con nota di R. FRAU).

La soluzione del conflitto tra gli interessi coinvolti nel caso di specie viene offerta dal Tribunale di Torino con riferimento alla specifica ipotesi in cui le opinioni, talvolta polemiche, talaltra marcatamente sarcastiche, siano espresse da un azionista nel corso del dibattito assembleare di una società per azioni, e debbano pertanto essere considerate come esplicazione del diritto di discussione.

Nella fattispecie oggetto di controversia, peraltro piuttosto nota per l'interesse dimostrato dalla stampa e il risalto attribuitole dagli organi televisivi, la sede della riunione assembleare di una società di capitali sottoposta a controllo pubblico era stata utilizzata da un noto attore comico per esprimere, in qualità di delegato di un socio, le proprie critiche alla politica adottata dal consiglio di amministrazione della società medesima nel condurre l'attività istituzionale. Utilizzando espressioni duramente polemiche e sferzanti — anche riprese dagli interventi precedentemente esposti dagli altri azionisti —, figure retoriche di carattere ironico e, in alcuni casi, locuzioni colorite o volgari, venivano mossi numerosi addebiti in ordine alle modalità impiegate nella gestione della società dai dirigenti, i quali ricorrevano in giudizio lamentando la pretesa lesione del loro diritto all'onore e alla reputazione e invocando il ristoro dei danni patiti.

Esaminando le doglianze della società attrice, il Tribunale di Torino ribadisce il principio, già più volte affermato dalla Suprema Corte (si vedano, tra le altre, Cass., 5 dicembre 1992, n. 12951 e Cass., 10 luglio 1991, n. 7642), della potenziale configurabilità di una lesione dell'onore e della reputazione di una società dotata di personalità giuridica nelle affermazioni diffamatorie espresse da un socio nel corso del dibattito assembleare. La circostanza che il singolo azionista non possa essere qualificato come « organo » della società, in quanto il rapporto di immedesimazione

organica è configurabile unicamente tra la persona giuridica e l'assemblea integralmente considerata, consente di ritenere esistente quel rapporto di alterità soggettiva che solo giustifica l'addebitabilità di un'offesa.

Focalizzando le argomentazioni che supportano l'iter decisorio sulla legittimità dell'esercizio del diritto di critica da parte dell'azionista, la sentenza omette comunque di soffermarsi sull'esame del diritto del socio di partecipare alla discussione assembleare, che peraltro — nella specie — costituisce il presupposto logico del diritto di critica. Al fine di garantire la possibilità di orientare le decisioni della compagine sociale, a ciascun socio è infatti attribuito il diritto di partecipare alla discussione che si svolge in sede assembleare (ritenuto « insopprimibile » dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. infatti Cass. S.U., 18 aprile 1961, n. 851, in *Foro it.*, 1961, I, 1904). Pur non trovando un espresso riconoscimento in sede legislativa, la sussistenza di tale diritto è unanimemente affermata dalla dottrina (SERRA, *L'assemblea*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, 156 ss.; FERRARA - CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 503; KUSTERMANN, *Delle società*, Ipsoa, 1988, 347; FERRI, *Le società*, nel *Trattato di diritto civile* fondato da Vassalli, 1987, 589 s.; BUONOCORE, *L'ostruzionismo degli azionisti nelle assemblee delle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1970, 291 ss.; FOSCHINI, *Sul diritto di discussione in assemblea*, in *Riv. soc.*, 1962, 53 ss. Per ampi riferimenti comparatistici, segnatamente con la Germania, si veda inoltre GUGLIELMUCCI, *Abuso dei diritti sociali ed esclusione dell'azionista dall'assemblea nell'ordinamento germanico*, in *Riv. soc.*, 1963, 755 ss. e, più di recente con riguardo alla legislazione comunitaria, D'ALESSANDRO, *La seconda direttiva e la parità di trattamento degli azionisti*, in *Riv. soc.*, 1987, I ss.), la quale controverte esclusivamente in ordine alla correlazione del diritto di discussione con il diritto di voto o con quello di intervento (favorevoli alla prima opzione, limitativa dei poteri del socio, FERRI, *op. cit.*, 589, spec. nota 1; PESCATORE, *Diritto di intervento, diritto di informazione e azioni privilegiate*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, 368. Attribuiscono invece il diritto di partecipare al dibattito assembleare anche ai soci privi — anche per circostanze contingenti — del diritto di voto, cui compete il solo diritto di intervento, SERRA, *op. cit.*, 156; BIONE, *Le azioni*, nel *Trattato delle società per azioni*, *cit.*, 97, spec. nota 148).

Qualunque sia la soluzione prescelta, non si dubita che la legittimità dell'esercizio del diritto di esprimere le proprie opinioni, anche critiche, in sede assembleare, sia subordinata al rispetto del divieto di impiegare frasi sconvenienti e di formulare discorsi infamanti o personalismi (SERRA, *op. cit.*, p. 159; BUONOCORE, *op. cit.*, 318). Esattamente sulla problematica connessa a tale principio, inerente l'individuazione dell'ambito di liceità dell'esercizio del diritto di critica, si è soffermata l'attenzione del Tribunale di Torino, il quale — nel contesto di una motivazione estremamente dettagliata, argomentando anche con riferimento alle singole frasi pronunciate dal socio nel corso del proprio intervento — ha individuato i limiti consentiti dall'ordinamento all'esplicazione di tale diritto, enucleandoli con riferimento a quelli propri del diritto di cronaca. Il Tribunale, comunque, sull'esatto assunto del differente ambito concettuale della cronaca rispetto alla critica — consistente la prima in un « resoconto obiettivo dello svolgimento di fatti e comportamenti », la seconda nell'espressione di un giudizio a seguito della personale interpretazione

degli accadimenti esterni — ha rilevato l'impossibilità di estendere al diritto di critica le limitazioni individuate con riferimento al diritto di cronaca (Cass. pen., 16 aprile 1993, in *Foro it.*, 1994, II, 94; Cass. pen., 24 novembre 1993, in *Giust. pen.*, 1994, II, 496).

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca è infatti condizionato alla sussistenza di un interesse della collettività alla conoscenza della notizia divulgata, alla veridicità dell'accadimento narrato e alla forma civile e corretta nell'esposizione dei fatti (cd. continenza), ovvero a limitazioni che direttamente attengono al rispetto dei diritti della persona interessata e alla natura oggettiva del resoconto offerto alla conoscenza del pubblico (cfr. Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711; Cass. pen., 21 gennaio 1986, *ivi*, 1988, II, 179; Pret. Roma, 18 luglio 1986, *ivi*, 1986, I, 2926). L'osservanza di tali principi rende lecito l'esercizio del diritto di cronaca, anche nell'ipotesi in cui l'argomento trattato e divulgato sia effettivamente lesivo dell'onore e della reputazione altrui.

Il diritto di critica subisce, al contrario, minori compressioni, individuate dal Tribunale di Roma nel solo rispetto dell'interesse pubblico della notizia. La *ratio* dell'inferiore incisività dei limiti viene individuata nella diversa natura e finalità della critica, funzionalmente volta a offrire una visione soggettiva e personale degli accadimenti, ovvero un giudizio — anche negativo —, ma comunque connesso all'opinione di chi esercita tale diritto e non invece corrispondente alla verità oggettiva. Ciò nondimeno la liceità delle manifestazioni critiche, a nostro avviso, dovrebbe essere subordinata quantomeno al rispetto di quella sfera di intangibilità della personalità del destinatario delle osservazioni critiche rappresentata dalla dignità della persona. Infatti tale ambito, anche in una prospettiva di bilanciamento di interessi che tenga conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato, dovrebbe essere considerato prevalente e, di conseguenza, rimanere intonso. Nella specie, il Giudicante ha ritenuto che tale soglia non sia stata superata, anche in considerazione del fatto che la particolare sede in cui il diritto di critica è stato esercitato (ovvero quella del dibattito assembleare della società, deputato al manifestarsi dei contrasti endosocietari) consentirebbe di estendere l'ambito di tolleranza delle opinioni critiche e, quindi, di elevare la soglia di lesione dell'onore e della reputazione.

Le conclusioni cui perviene il Tribunale di Torino nel provvedimento pubblicato appaiono sostanzialmente condivisibili, considerato che l'intervento del socio — seppur espresso con toni altamente polemici e critici nei confronti delle modalità gestionali dell'attività societaria — non pare lesivo della dignità della persona giuridica interessata e, in particolare, dei membri del consiglio di amministrazione.

Permane tuttavia qualche perplessità in ordine alle argomentazioni adottate a sostegno della decisione. All'evidente fine di affermare la liceità della condotta dell'interventore il Tribunale elabora infatti un'ampia motivazione, articolata sulla valutazione dei differenti ambiti di operatività del diritto di cronaca rispetto a quello di critica, e segnatamente sulla diversa estensione delle limitazioni rispettivamente applicabili. In tale contesto, il Giudicante omette tuttavia di considerare che i criteri di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca sono stati individuati con riferimento allo svolgimento professionale di tale attività, e in tanto trovano applicazione in quanto tale circostanza ricorra. Nel caso di specie, al contrario, le critiche sono state mosse dal socio in qualità di azionista della

società, e quindi a titolo esclusivamente personale e occasionale, in maniera completamente svincolata da qualsiasi attività o finalità informativa esercitata professionalmente. Tale elemento avrebbe potuto indurre il Giudicante a escludere l'applicabilità dei limiti apposti al diritto di cronaca alla fattispecie concreta, non potendosi qualificare tale attività come giornalistica e mancando l'intento lucrativo proprio delle attività professionali (cfr., infatti, Trib. Roma, 4 luglio 1988, in questa *Rivista*, *infra*, 807, con nota di COSTANZO, *I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*). La distinzione tra il carattere professionale e il titolo personale dell'attività esercitata è stata invece utilizzata dal Tribunale di Torino esclusivamente per affermare l'irrilevanza dell'intento satirico, evidente nell'intervento del socio.

Inoltre — e ciò costituisce un ulteriore elemento di perplessità — l'inesistenza di un danno alla società attrice è fondata esclusivamente sulla considerazione che « la rilevanza collettiva dei temi trattati e gli usi sociali comunemente accettati » consentano di collocare la soglia della lesione dell'onore e della reputazione a un livello più elevato rispetto a quello comunemente consentito, e sulla ritenuta irrilevanza di un intento satirico dell'intervento critico.

Dalle modalità espressive utilizzate dall'interventore (ricche di espressioni gergali, di paradossi, di locuzioni ironiche e sarcastiche) si potrebbe forse evincere l'effettiva esistenza di una finalità satirica del monologo, volta ad attrarre l'attenzione dell'uditorio sulle criticate attività societarie. La minore offensività delle affermazioni critiche, ovvero l'estensione dei limiti in cui il livello di lesività di affermazioni oggettivamente contrarie all'onore e alla reputazione deve essere contenuto, potrebbe (secondo tale interpretazione e ammessa la configurabilità di una satira nelle modalità espressive impiegate) giustificarsi in quanto legittimo esercizio del « diritto di satira » (si veda, nell'ambito della scarsa, ma significativa, letteratura sul diritto di satira, CARBONE, *La vignetta satirica come controllo sociale in una società evoluta*, nota a Cass., 29 maggio 1996, n. 4993, in *Danno e resp.*, 1996, 587 ss.; GIAMPIERI, *Satira e reputazione del partito politico*, nota a Trib. Roma, 26 giugno 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 341; MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in questa *Rivista*, 1992, 295 ss.; VIGLI, *Il « diritto di satira » tra licenza e censura*, nota a Trib. Roma, 5 giugno 1991, in questa *Rivista*, 1992, 68 ss.; CORASANITI, *Libertà di sorriso*, nota a Pret. Roma, 16 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 536 ss., oltre agli autori citati *infra*), piuttosto che come estremo ampliamento dei limiti del diritto di critica.

La satira, infatti, non avendo finalità informative, non deve necessariamente essere contenuta entro i limiti previsti per il diritto di cronaca o per quello di critica, non deve rappresentare veridicamente i fatti né deve avere modalità espressive equilibrate (Trib. Roma, 13 febbraio 1992, in *Dir. fam.*, 1994, 170 ss., con note di DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, *ivi*, 171 ss.; WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?*, *ivi*, 181 ss.; LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*, *ivi*, 198 ss.; CARBONE, *La satira e il diritto all'identità personale*, nota a Cass., 29 maggio 1996, n. 4993, in *Danno e resp.*, 1996, 590), e si sottrae, pertanto, al bilanciamento tra l'interesse al libero esercizio dell'attività di informazione e la tutela dei diritti della personalità (ZENO-ZENCOVICH, voce « *Informazione (profili civili-*

*stici*) », in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, IX, Torino, 1993, 421). In virtù di tale consolidato orientamento potrebbe pertanto essere ritenuta legittima la condotta del convenuto, il quale ha legittimamente dipinto con gli addebiti ironicamente e sarcasticamente mossi al consiglio di amministrazione un'immagine satirica delle modalità gestionali della società, esercitando un diritto soggettivo di rango costituzionale, in quanto riconosciuto dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione (Cass., 29 maggio 1996, n. 4993, in *Danno e resp.*, *cit.*, 585, con nota di CARBONE, *cit. supra*).

ELENA Poddighe